



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2018, proposto da

Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C, Lav Lega Antivivisezione Onlus, World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Atc - Ambito Territoriale di Caccia n.5 Firenze Sud non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Toscana, Confederazione Cacciatori Toscani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della DGR 9 luglio 2018 n.767, recante “Calendario venatorio regionale 2018-19” della DGR 27 agosto 2018 n.963 recante “L.R. 20/2002: STAGIONE VENATORIA 2018-2019 APERTURA ANTICIPATA DELLA CACCIA E MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO” nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame non si presenti assistito da adeguato *fumus boni iuris*, specie alla luce delle puntuali argomentazioni svolte dalle parti costituite, risultando, fra l'altro, come la Regione Toscana, nell'esercizio dell'attività tecnico-discrezionale sottesa all'adozione del provvedimento impugnato, abbia attentamente esaminato le osservazioni dell'ISPRA, richiamando, in relazione alle osservazioni non condivise, fonti scientifiche attuali riferite alle singole specie faunistiche; con la conseguenza che la valutazione tecnica compiuta

dalla Regione non appare nel complesso inattendibile;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere respinta e che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),

Respinge l'istanza cautelare;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE

Saverio Romano

IL SEGRETARIO